

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1-CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA:

Descrizione e qualità dei prodotti sono indicate nell'allegato n° 4.

I prodotti, di volta in volta ordinati, secondo le necessità della Scuola, dovranno essere consegnati nei tempi previsti e indicati nell'ordinazione presso la sede dell'Istituto stesso. I prodotti indicati sul modulo sono da considerarsi presuntivi e non impegnano in nessun modo l'istituzione educativa all'acquisto.

I prodotti dovranno:

- avere caratteristiche qualitative alte;
- essere in perfette condizioni di conservazione ed igiene;
- essere idonei da tutti i punti di vista al consumo ;

ART. 2 - LUGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire le consegne almeno 2 volte a settimana nei giorni e nelle ore e per le qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate in base alle richieste dell'Ufficio magazzino di questo Istituto. Le consegne dovranno avvenire presso i locali della Cucina del Convitto sita in Via Pasquale Ficara – 67100 L'Aquila in presenza di apposito incaricato del citato servizio che curerà la ricezione della documentazione di consegna comprendente obbligatoriamente documento commerciale relativo alle merci consegnate.

I prodotti in arrivo verranno controllati dal personale addetto alla ricezione degli stessi.

Nel caso vengano riscontrate una o più mancanze di conformità, cioè scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto a quanto ordinato, i responsabili del controllo lo constateranno immediatamente al soggetto aggiudicatario apponendo riserva sul documento di accompagnamento delle merci e comunicando quanto accaduto al Dirigente Scolastico, al DSGA ed all'Ufficio Magazzino dell'Amministrazione Scolastica.

Gli incaricati del ritiro della merce a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche qualitative e quantitative stabilite. Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perchè non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni. In mancanza del ritiro la merce non ritirata rimarrà a rischio e a disposizione del soggetto aggiudicatario stesso, nei magazzini di questa Amministrazione, senza alcuna responsabilità per ulteriore degradamento o deprezzamento che la merce possa subire. L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore. In ogni caso, poi, quando i generi somministrati, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da creare problemi per l'impiego, l'amministrazione ne darà nota al fornitore riservandosi di rivalersi sulle somme che dovrà pagare al soggetto aggiudicatario.

ART.3- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.

Il soggetto aggiudicatario si impegna:

1. alla fornitura e al trasporto dei prodotti con personale dipendente e mezzi propri che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi, surgelati e prodotti ortofrutticoli freschi;
2. alla consegna all'ufficio competente della documentazione di trasporto con l'elenco dei prodotti forniti con l'indicazione della quantità, qualità e prezzo per ogni prodotto;

3. a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate alimentari. Il mezzo di trasporto ed i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia.
4. Ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti dalla legge: la mancata comunicazione dei suddetti dati, comporta l'immediata risoluzione del contratto. Questa Amministrazione provvederà a acquisire il DURC sia per la stipula del contratto che per i successivi pagamenti.
5. Ad osservare gli obblighi di rintracciabilità delle derrate alimentari fornite secondo quanto disposto dal Regolamento CE 178/2002;

ART.4- RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente e per :

1. mancato rispetto dei termini temporali, qualitativi e quantitativi delle forniture;
2. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010;
3. inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria, con preavviso di giorni 8 (otto) conseguente a precedente contestazione di inadempimento;
6. al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto, quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, ne darà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

ART. 5- NORME IGIENICHE

Nell'eseguire la prestazione il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare tutta la normativa in vigore relativa alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse .

In particolare attua gli obblighi di rintracciabilità e si uniforma all'obbligo di autocontrollo previsto dal regolamento CE 852/2004 , individuando le fasi o le operazioni che potrebbero rivelarsi a rischio per la salubrità e la sicurezza degli alimenti, garantendo che vengano applicate le opportune procedure di buona prassi igienica avvalendosi dei principi dello H.A.C.C.P.(Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici).

Per le consegne, la Ditta appaltatrice deve dotarsi di appositi furgoni, rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento CE 852/2004 Allegato II Capitolo IV, adeguatamente predisposti e riservati al trasporto di alimenti.

Il trasporto da parte dei fornitori di tutti i prodotti della pesca congelati/surgelati dovrà avvenire con automezzi autorizzati/registratori e muniti di appositi sistemi per il corretto mantenimento della prevista temperatura di -18° C (D.P.R. 327/80 Allegato C).

Al momento della consegna non dovranno essere accettati prodotti che presentino cristalli di ghiaccio, scongelamento, bruciature da freddo o altri segni visibili di deterioramento del prodotto

ART. 6- PAGAMENTO

Il pagamento avverrà mensilmente dietro presentazione di fattura che sarà emessa elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013. A chiusura del mese sarà emessa fattura elettronica riepilogativa mensile. Il pagamento verrà effettuato da questo istituto a completamento di ciascuna o più forniture esclusivamente a mezzo proprio istituto cassiere, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Le fatture relative alla fornitura resa saranno liquidate, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.lgs n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni e dell'accertamento della regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario. Il contratto è tenuto alle regole dello split-payment. Liquiderà quindi alla ditta fornitrice il solo imponibile, mentre l'IVA verrà versata direttamente all'erario.

ART. 7- FORO COMPETENTE

In caso di controversie il Foro competente è L'Aquila

Data _____

Firma _____

PATTO DI INTEGRITA'

relativo alla fornitura di derrate alimentari a

Tra

Il Convitto Nazionale "D. Cotugno", codice fiscale 93080840668, di seguito denominato Istituto, rappresentato legalmente dalla prof.ssa Serenella Ottaviano Dirigente Scolastica pro-tempore, nata a L'Aquila il 18/06/1964.

e

la Società

(di seguito denominata Società),

sede legale in , via
..... n. codice fiscale/P.IVA
..... , rappresentata da
..... nato a..... il
..... C.F.
, in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla procedura stessa.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019/2021 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 67 del 31.01.2019 relativo alle Istituzioni Scolastiche della Regione Abruzzo;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

-a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

-a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

-ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

-ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

-a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

-a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- risoluzione del contratto;

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la società:

Il Legale Rappresentante

Per il Convitto Nazionale "D. Cotugno"
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serenella Ottaviano